

Edoardo Greblo
Il popolo controverso

“Il popolo è un’aspirazione, non un dato di fatto”.*

Non esiste esercizio del potere politico che possa guardare con indifferenza al problema della sua legittimità. Il potere fattuale ha sempre avuto bisogno di trasformarsi in potere legittimo. In passato, il fabbisogno di legittimazione poteva essere coperto ricorrendo ai contesti sacri della tradizione. Con l'avvento delle moderne società secolarizzate le tradizionali legittimazioni religiose sono state però investite da una irreversibile perdita di credibilità, e ciò ha reso necessario attingere a contenuti provenienti da altre fonti. Al rischio che l'esercizio del potere politico potesse essere colpito da vuoti di legittimazione la teoria politica ha risposto suggerendo i modelli normativi ai quali i sistemi politici fanno tuttora riferimento: il nazionalismo e la democrazia. Sia la teoria nazionalista sia la teoria democratica provvedono a fornire una risposta tipicamente moderna al problema della legittimità, poiché entrambe aspirano a legittimare il potere politico secondo clausole e principi che siano tali da renderlo compatibile con la libertà giuridica di coloro sui quali viene esercitato. Per il nazionalismo, questa idea trova espressione nell'idea che l'autonomia politica debba essere intesa come la consapevole realizzazione della sostanza etica di una comunità concreta; per la teoria democratica, trova invece espressione nella prassi di autodeterminazione dei cittadini che si considerano membri “liberi e uguali” di una comunità di cooperazione e autogoverno. Il riferimento a un “S” collettivo che governa se stesso è una caratteristica distintiva delle teorie moderne della legittimità politica: queste teorie si riferiscono certamente alla libertà in generale ma anche, e più specificamente, a un collettivo di consociati socialmente delimitabile che mira all'autonomia e all'*autogoverno*.¹

Questa caratteristica di autoreferenzialità non va persa di vista, perché tende a sovrapporre due ordini di problemi che andrebbero tenuti distinti. Il primo riguarda *la questione della legittimazione*. Esigere che il potere politico offra garanzie di legittimità equivale a riconoscere che la facoltà di prendere decisioni vincolanti non può essere considerata come qualcosa che si giustifichi da sé. Non vi è alcuna forma di esercizio del potere politico che possa considerare sé stessa come sottratta a un onere di legittimazione. Non diversamente da ogni altro prodotto dell'attività umana, risulta costantemente passibile di revisione e di critica alla luce di informazioni nuove o di ragioni migliori. È questa l'idea da cui si sono lasciati guidare i teorici aderenti alla prospettiva dell'autoreferenzialità, sia nazionalisti sia democratici, e che li ha spinti a individuare un presupposto “prepolitico” capace di conferire forza legittimante all'esercizio del potere politico. La domanda a cui rispondere può essere allora così sintetizzata: qual è il sostrato prepolitico che legittima l'esercizio del potere politico?

La risposta autoreferenziale a questa domanda individua la datità prepolitica precostituita che si tratterebbe soltanto di “positivizzare” nel popolo sul quale il potere viene esercitato. Tuttavia, prima ancora di poter definire i requisiti suscettibili di vincolare ai criteri di legittimità tutti gli atti del potere pubblico, le teorie autoreferenziali devono rispondere a un secondo problema: *la questione dei confini*. Per poter attingere a contenuti determinati, un principio di legittimità che si riferisca ad un Sé collettivo richiede di specificare quale sia quel Sé collettivo. Inoltre, se la risposta al problema dei confini deve

* S. Benhabib, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, trad. it., Raffaello Cortina, Milano 2006 [2004], p. 35.

¹ Cfr. D. Held, *Modelli di democrazia*, trad. it., il Mulino, Bologna 1997 [1996], pp. 414-458.

precedere la risposta al problema della legittimità, e se i criteri di legittimazione mostrano di avere già tacitamente assunto fin dall'inizio presupposti di tipo prepolitico, allora anche le ragioni cui addossare l'onere di giustificare il rispetto dei confini – in buona sostanza: per determinare chi ha titolo a essere considerato come un membro della collettività che esercita legittimamente il potere politico – devono essere di tipo prepolitico. Tutto ciò si può riassumere in una seconda domanda: qual è il presupposto prepolitico al quale fare riferimento per determinare i confini della collettività umana che legittimamente esercita il potere (e sulla quale il potere viene legittimamente esercitato)?

Ora, demandare sia la questione della legittimità sia il problema del confine a un sostrato prepolitico separato e distinto da un potere politico che agisce a suo nome pone tanto la teoria cultural-nazionalista quanto la teoria democratica di fronte a problemi che hanno importanti conseguenze empiriche e normative. Nel caso del 1) nazionalismo culturale perché il tentativo di definire i confini prepolitici della nazione intesa in senso “culturale” finisce per sfociare nel nazionalismo etnico – nonostante le migliori intenzioni dei nazionalisti liberali.² Nel caso della 2) teoria democratica perché il popolo che dovrebbe stabilire chi ne fa parte e chi ne va escluso si ritrova catturato nel circolo infinito dell'auto-definizione: il *demos* non può infatti decidere esso stesso della propria composizione, poiché “il popolo non può decidere a meno che qualcuno non decida chi è il popolo”³ – nonostante le migliori intenzioni dei democratici postnazionalisti.⁴ Solo una teoria della legittimità democratica disponibile a prendere atto che 3) “il popolo è un'aspirazione, non un dato di fatto” può suggerire una teoria coerente della legittimità democratica, dal momento che gli Stati non si sono storicamente costituiti a partire da comunità integrate geograficamente, per insediamento o vicinanza, o culturalmente, per lingua, tradizioni e costumi, alle quali sia stata successivamente imposta la forma organizzativa di tipo statale che prevede uno spazio politico delimitato da confini.

È vero piuttosto il contrario, ossia che i popoli-nazione si sono costituiti nel quadro di Stati territoriali preesistenti e che gli Stati spesso si sono dovuti imporre, sia all'interno sia all'esterno, su una pluralità di centri di potere concorrenti la cui capacità di esistenza politica non sempre è stata piegata pacificamente.⁵ Quando un collettivo delibera entro lo spazio centralizzato e stabile dello Stato, i confini che lo delimitano devono essere visti per quello che sono: istituzioni politiche primarie create attraverso l'esercizio del potere politico. I confini territoriali che delimitano una comunità politica democratica non possono essere considerati come un puro e semplice dato di fatto, qualcosa che si è ereditato dalla storia e che va considerato esente da ogni esigenza di legittimazione. E nella misura in cui le leggi che impongono il rispetto dei confini vengono coercitivamente applicate, il principio democratico di legittimazione impone che le leggi demandate a garantirne l'applicazione siano l'esito di processi politici che offrano anche a coloro che ne sono assoggettati l'opportunità di avere voce in materia. Per questo, i regimi di controllo dei confini (che servono a controllare i flussi migratori) devono essere democraticamente giustificati a tutti coloro che ne sono soggetti, ossia a tutti coloro che aspirano a fare parte di un *demos* dal quale sono esclusi, anche se questo principio non si applica necessariamente a confini come tali (che servono a separare le giurisdizioni),

² W. Kymlicka, *Politics in the Vernacular*, Oxford University Press, Oxford 2001.

³ I. Jennings, *The Approach to Self-Government*, Cambridge University Press, Cambridge 1956, p. 56.

⁴ J. Habermas, *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, trad. it., Feltrinelli, Milano 1999 [1998].

⁵ Cfr. E. Gellner, *Nazioni e nazionalismo*, trad. it., Editori Riuniti, Roma 1992 [1983]; B. Anderson, *Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi*, trad. it., Laterza, Bari-Roma 2018 [1983]; E. Hobsbawm, *Nazioni e nazionalismi dal 1870. Programma, mito, realtà*, trad. it., Einaudi, Torino 1991 [1990].

1) *Il popolo nazional-culturale*

Il problema della legittimità politica può essere considerato sia da un punto di vista empirico sia da un punto di vista normativo. Nel primo caso la domanda potrebbe essere posta in questi termini: quali sono i fattori causali suscettibili di spiegare perché i destinatari del diritto vigente agiscano nella convinzione che la pretesa di legittimità vantata dai detentori del potere politico sia tale da giustificare le decisioni che li riguardano? Nel secondo caso potrebbe invece suonare così: qual è il giusto tipo di ragioni capace di generare nei cittadini la convinzione che le decisioni vincolanti per tutti assunte dal potere statale siano collegate a un diritto legittimamente prodotto? La prima si interroga su ciò che legittima il potere politico in una specifica comunità giuridica; la seconda si chiede che cosa legittima il potere politico come tale, in riferimento a un principio razionalmente sostenibile di legittimità. Questa distinzione significa che anche la teoria cultural-nazionalista può essere valutata secondo una duplice prospettiva. Da un punto di vista empirico può essere considerata come un'ideologia, e cioè come una configurazione di idee, interpretazioni e principi che penetrano nei pori della vita sociale e che sono incorporati nelle istituzioni e nelle pratiche sociali.⁶ Stando a questa prospettiva, il nazionalismo culturale può essere considerato come un fenomeno che corrisponde a una precisa ideologia, quella per cui il popolo è un corpo collettivo che esiste al singolare, una sorta di sostanzialità concreta e moralmente unificata. Da un punto di vista normativo ci si può invece impegnare a considerare questa teoria come una dottrina politico-sociale che, come ogni altra dottrina, va sottoposta a una verifica della sua coerenza razionale e a una valutazione critica delle conseguenze empiriche e normative che deriverebbero dall'applicazione dei suoi principi.⁷

La caratteristica distintiva delle dottrine cultural-nazionaliste è data dal fatto che esse muovono dal presupposto che l'esercizio del potere politico è legittimo solo quando si radica nella cultura prepolitica di una nazione fondata sulla comunanza di luogo, linguaggio, religione, cultura o storia. La locuzione "cultura prepolitica" sta qui a indicare una realtà che precede, sia in senso causale sia in senso costitutivo, l'esercizio del potere politico. In senso causale: il senso di appartenenza che fa accettare le decisioni del potere politico non è un semplice effetto collaterale delle decisioni di un legislatore storicamente determinato, ma si fonda su atteggiamenti prepolitici, interpretazioni di bisogni e orientamenti di valore basati su comunanze preesistenti definite in relazione allo spazio e al tempo. In senso costitutivo: i vincoli che legano i membri di una comunità politica culturalmente integrata non dipendono né dal fatto di essere stati tutti egualmente assoggettati al potere politico, né dall'eventualità di essere stati tutti egualmente integrati, tramite procedure politiche imposte dall'esterno, sul piano della presunta identità comune di un *demos* omogeneo. La caratteristica distintiva della cultura nazionale deve invece essere specificabile indipendentemente dalle procedure politiche, in modo che la loro applicazione possa essere ritenuta come la diretta e legittima espressione di questa stessa cultura.

Al principio secondo il quale la legittimazione del potere politico richiede una datità prepolitica preconstituita la dottrina cultural-nazionalista associa così l'individuazione di questa datità in una comunità politica omogenea e culturalmente integrata. Mentre dal punto di vista causale la tesi risulta coerente con l'idea che l'esercizio di potere non può essere tale da legittimarsi da sé, dal punto di vista costitutivo risulta coerente con l'idea secondo cui un comportamento conforme a norme coattive basate su costumi e comportamenti acquisiti per via prepolitica è di gran lunga più solido di un comportamento rispondente a ragioni opportunistiche o pragmatiche. Nasce da qui la tesi cultural-nazionalista che considera legittimo l'apparato politico dello Stato a condizione che si innesti

⁶ M. Freedman, *Is Nationalism a Distinct Ideology?*, in "Political Studies", 46, (4/1998), pp. 748-765.

⁷ D. Miller, *On Nationality*, Clarendon Press, Oxford 1995.

direttamente sui motivi e gli ideali di una collettività costituita come popolo-nazione. Il potere politico si configura sia come la cosciente realizzazione della sostanza etica di una comunità concreta sia come lo strumento cui è demandato il compito di circoscrivere i confini che definiscono chi è membro della comunità e chi non lo è. I tratti che definiscono la composizione etnico-culturale della popolazione servono quindi a rispondere tanto alla questione della legittimità quanto a quella del confine: il potere politico è legittimo in virtù del fatto di riflettere la cultura del popolo-nazione, cioè l'insieme di idee, opinioni, valori e atteggiamenti che il popolo sente di nutrire, e i membri della nazione sono semplicemente tutti coloro che condividono una cultura comune. Questo rapporto di congruenza spiega perché il nazionalismo culturale sia una teoria moderna, per la quale ordine e libertà non sono valori antitetici, ma valori che si realizzano l'uno nell'altro.

Si tratta della visione che è possibile riscontrare in uno dei testi fondamentali del nazionalismo culturale: i *Discorsi alla nazione tedesca* di Fichte, tenuti tra il dicembre 1807 e il marzo 1808 nella Berlino occupata dalle truppe napoleoniche. Fichte definisce la nazione rinviando all'influsso determinante che la lingua esercita sul "carattere nazionale", al punto che è nella sua capacità di salvaguardare – a condizione di mantenersi pura e genuina – l'essenza spirituale di coloro che la parlano che va ritrovato il terreno prepolitico della legittimità. Nel *Sommario del tredicesimo discorso. Continuazione delle considerazioni precedenti*, Fichte scrive:

i confini primi, originari e veramente naturali degli Stati sono senza dubbio i loro confini interni. Quelli che parlano la stessa lingua sono collegati tra di loro da una molteplicità di legami invisibili mediante la semplice natura, ben prima che intervenga l'arte umana; sono capaci d'intendersi sempre più chiaramente, fanno parte di un tutto, e per natura sono Uno, e un unico inseparabile intero.⁸

La nazione è una datità prepolitica perché la lingua unisce una moltitudine in una comunità vivente e organica che non è riducibile all'unità meccanica e artificiale creata dallo Stato. È questa datità, intesa come una realtà quasi naturale, nella quale ci si riconosce in modo spontaneo e diretto e si è solidali sul piano dei valori, degli atteggiamenti mentali e delle aspirazioni, a offrire il presupposto prepolitico per definire i termini della legittimità politica e dei confini legittimi dello Stato.

Se la nazione è la comunità fondamentale, il soggetto originario da cui deriva la legittimità del potere politico chiamato a organizzare la vita di una collettività definita in senso spazio-temporale, e se la possibilità di disporre di una cultura o di una lingua distinta permette di definire i confini che la delimitano rispetto ad altre collettività, occorre allora chiedersi, anzitutto, quali siano gli individui che è possibile considerare quali membri di una naturalistica comunità solidale in virtù del fatto di condividere una cultura (o una lingua) distinta. E, in secondo luogo, quali siano i criteri che determinano l'appartenenza, ovvero che definiscono che cosa significhi condividere una cultura (o una lingua) distinta – tenuto però conto del fatto che le culture non sono "totalità ermetiche, sigillate e internamente coerenti"⁹, non sono monadi isolate le une dalle altre e che le demarcazioni tra i gruppi umani che ne sono depositari sono spesso vaghe, imprecise e sfumate.

Si potrebbe pensare che il nazionalismo culturale abbia una risposta pronta a portata di mano: il criterio soggettivo di appartenenza. Infatti, i nazionalisti tendono a sostenere che la co-appartenenza alla nazione è, almeno in parte, una questione di identificazione con un sostrato di comunanze preesistenti che hanno un carattere di ovvietà che è tale da poter essere dato tacitamente per scontato.

⁸ J.G. Fichte, *Discorsi alla nazione tedesca*, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2003 [1808], p. 460.

⁹ S. Benhabib, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'età globale*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2005 [2002], pp. 61-62. Cfr. anche A. Sen, *Identità e violenza*, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 2006 [2006].

Gli individui condividono una cultura distinta nella misura in cui alcuni punti di riferimento simbolico-normativi si sono radicati nei cuori e nelle menti degli uomini e hanno dato vita a una identità del “noi” che permea e plasma l’identità personale. Ma i processi di identificazione soggettiva con un “noi” collettivo non sono sufficienti. È necessario fissare anche un criterio oggettivo, e considerare i valori culturali che si sono rivelati capaci di insinuarsi nei canali delle storie personali individuali e collettive come se si trattasse di realtà oggettive e permanenti. La nazione deve presentarsi come una realtà storicamente concreta nella quale ci si possa riconoscere in modo spontaneo e diretto e per quale ci si debba mobilitare politicamente ogni qualvolta si ritenga che la sua integrità possa essere minacciata.

Ora, pur essendo socialmente significativa, l’identificazione con la cultura di appartenenza non è comprensiva di ogni singolo aspetto dell’identità individuale, dipende dal modo con cui si inserisce nelle condotte personali e non esaurisce la gamma dei rapporti sociali né dei ruoli che si ricoprono. Come ha osservato Sen, “tutti noi effettuiamo costantemente delle scelte, quanto meno implicite, riguardo alle priorità da assegnare alle nostre varie affiliazioni e associazioni”.¹⁰ Inoltre, l’autocomprensione delle singole persone dipende sia da una pluralità di identificazioni sia dalle influenze trasversali esercitate dalle varie affiliazioni. L’identità di ognuno è plurale e ogni sistema di classificazione si intreccia con altri sistemi lungo linee di confine che non sono invalicabili e tra i quali si instaurano complessi rapporti di gerarchia e subordinazione. Per sapere “qual è la differenza che fa la differenza” è necessario opporre il carattere plurale, trasversale e spesso reciprocamente conflittuale delle varie affiliazioni a ogni sistema monocromatico di classificazione. La natura plurale delle affiliazioni – alcune delle quali possono essere localmente circoscritte, come le relazioni sociali, le opinioni politiche, i ruoli civici o la tradizione ereditata, altre possono coincidere con la comunità di appartenenza o spingersi sino ai confini dello Stato nazionale, come la lingua, altre infine possono estendersi ben al di là di ogni confine precostituito, come la religione – rende estremamente difficile offrire una risposta soddisfacente al problema della chiusura. Tanto più che le culture non sono entità nettamente definite che coesistono le une con le altre come tessere musive, né le culture nazionali sono degli universi chiusi e non comunicanti. Questa visione reificata della cultura nazionale, vista come una totalità ermetica e sigillata, impone unità e coerenza a pratiche, comportamenti, rituali e simboli che sono invece soggetti a trasformazioni incessanti per effetto delle transazioni, degli scambi e dei rapporti che si verificano dentro e fra le cosiddette “unità” culturali.

Niente di tutto ciò significa negare il fatto evidente che i confini esistono con tutto lo spessore di una pratica sociale: le persone distinguono, soggettivamente, tra culture e lingue, e i corrispondenti confini del gruppo sono spesso presidiati e difesi mediante pratiche di esclusione, vergogna, discriminazione, incentivi, minacce e, ovviamente, sanzioni politiche.¹¹ I problemi nascono piuttosto quando tali confini vengono cristallizzati e naturalizzati¹² – un punto cruciale dal momento che il nazionalismo culturale è alla ricerca di un insieme definito di proprietà condivise che permettano di immaginare la nazione come un’unità compatta distinta da altre unità altrettanto compatte. Al dato di realtà offerto dall’evidenza contraria, e cioè al fatto che le culture umane sono sempre e inevitabilmente coinvolte in interminabili negoziazioni dei confini immaginari tra “noi” e l’“altro”, il nazionalismo ha risposto cercando di unire politicamente la cultura nazionale entro la cornice di un ordinamento statale retto dal diritto positivo. In altre parole, attraverso un atto di decisione politica. Per individuare quali

¹⁰ Ivi, p. 7.

¹¹ “Il costruttivismo sociologico non suggerisce che le differenze culturali siano insignificanti né che siano, in qualche modo, irreali o immaginarie. Al contrario, esse sono molto radicate e sono molto reali, in quanto i confini che s’immagina vi siano tra di esse non sono fantasmi di menti sconvolte” (S. Benhabib, *La rivendicazione dell’identità culturale*, cit., p. 26).

¹² R. Brubaker, *Nationalism Reframed*, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

debbano essere le caratteristiche fondamentali della “nostra” cultura e di chi la condivide con “noi” occorre perciò guardare al modo in cui sono incorporate in ordinamenti giuridici concreti: a livello simbolico-culturale nel diritto costituzionale, a livello di sistema d’azione nella effettiva realtà dei processi politici.

La “cultura condivisa” è più un progetto da realizzare attraverso l’esercizio del potere politico, che impone unità e coerenza a conoscenze, credenze eccetera controverse e controvertibili, che non un terreno prepolitico di cui il potere è semplicemente la cornice legale. Non solo per ragioni di tipo causale o empirico, nel senso che le nazioni sono state quasi sempre create attraverso l’esercizio della forza e della violenza, ma anche per ragioni di tipo concettuale, nel senso che il criterio efficace per determinare i confini della nazione è di tipo essenzialmente politico: non esiste infatti alcun insieme precostituito di caratteristiche oggettive che si tratterebbe semplicemente di “risvegliare” e riportare alla grandezza che gli spetta allo scopo di tracciare i confini nazionali. Se è il diritto positivo (o statuito) a determinare i tratti e i confini della nostra cultura e a definire chi ne è membro e chi non lo è, non è alla cultura che può essere attribuito il rango di presupposto prepolitico suscettibile di dargli legittimazione. E se una cultura condivisa è più un progetto da realizzare che una risorsa precostituita che basta sfruttare, allora la legittimazione nazionalista della politica e del progetto politico che la anima, creare una cultura condivisa, non può non richiedere un altro e diverso presupposto prepolitico.

La volontà del nazionalismo culturale di individuare una datità prepolitica per rispondere al problema della legittimità e alla questione dei confini è acuita dal fatto che il problema della chiusura non va affrontato solo dal punto di vista sincronico, ossia nello spazio, ma anche dal punto di vista diacronico, ossia nel tempo: la nazione dovrebbe essere un Sé collettivo che persiste ed è capace di perpetuarsi nel tempo storico. Per quanto ci si possa negare all’idea che le culture non sono totalità sigillate ed ermetiche, ma sistemi d’azione e significazione che la condizione di interdipendenza planetaria ha gettato in una situazione di scambio, influenza e interazione reciproci di portata globale, non è invece possibile chiudere gli occhi al fatto che le culture possono mantenersi in vita solo attraverso la forza dell’autotrasformazione e aprendosi al mutamento. Dopo tutto, proprio il mutamento culturale è lo sfondo sul quale opera la maggior parte delle politiche cultural-nazionaliste – sia come una minaccia da cui difendersi, nel caso dei progetti conservatori, sia come una possibilità da realizzare, nel caso dei progetti rivoluzionari. Ma se le culture mutano, quali sono i fattori che ne assicurano la persistenza nel corso del tempo? Al nazionalismo culturale non basta reificare la cultura come un’entità delimitata da confini precisi, poiché deve anche dimostrare che questi confini sono necessari perché la cultura è un’entità meritevole di valere nel tempo, cioè capace di riprodursi e di superare ogni ragionevole distanza temporale. Questo spiega la tendenza a identificare una qualche “essenza”, un qualche *habitus* o carattere nazionale che possa giustificare la sostanzializzazione della contingenza.

Ciò può avvenire individuando un nucleo culturale inalterabile dotato di un superiore valore simbolico che non può essere passibile di negoziazione, oppure un supplemento extraculturale che serva ad affermare la propria sostanza identitaria. La prima opzione è quella che alimenta le difese reazionarie di una purezza culturale da difendere a ogni costo. Il problema, a questo proposito, non è dato solo dal fatto che l’idea di un sostrato culturale fisso e stabile, una base a cui la nazione si appoggia e da cui non si può allontanare senza correre il rischio di disgregarsi, è semplicemente illusoria. È anche che la selezione di ciò che va affermato come il nucleo stabile e duraturo della cultura è il risultato di scelte politiche intenzionali, interessate a sfruttare le risorse culturali per calcoli di potere. E quindi la visione di quale sia quel nucleo che i cittadini devono portare avanti, come discendenti, in nome della

preoccupazione per l'integrità del "noi", può mutare profondamente. In Québec, per esempio, ci si è impegnati a difendere in un primo tempo la religione cattolica e poi, in un momento successivo, la lingua francese. Inoltre, anche se coloro che della cultura partecipano possono esperire le proprie tradizioni e storie, i propri rituali e simboli come qualcosa di dato, questa esperienza reificata si ritrova messa sotto pressione ogni qualvolta si tratta di trasmetterla alle generazioni future in modo da preservarla dall'estinzione.

La volontà di garantire che ogni generazione porti avanti la tradizione richiede un impegno di "acculturazione" sistematico e costante demandato a poeti e scrittori, linguisti e filologi, storici e filosofi, studiosi delle tradizioni popolari e delle religioni, ai quali spetta il compito di definizione e diffusione di un sentimento nazionale. Se anche perciò questo sentimento può essere vissuto dal punto di vista sincronico come qualcosa di spontaneo e naturale e perciò di prepolitico, ciò non può verificarsi dal punto di vista diacronico, perché la costruzione, il consolidamento e la trasmissione di una tradizione nazional-culturale condivisa richiede, oltre che l'opera degli intellettuali, anche l'impiego di tutti gli strumenti che lo Stato ha a sua disposizione, dall'insegnamento scolastico alle forze armate. I progetti del nazionalismo culturale, sia in difesa della purezza assediata sia in funzione del riscatto di potenzialità sopite, rivelano come la cultura nazionale sia un progetto politico, e che la persistenza di una collettività prepolitica profonda e antica alla base della identità nazionale sia semplicemente un mito – creato da intellettuali, eruditi e militanti politici al servizio, diretto o indiretto, dello Stato.

2) Il popolo-di-Stato.

Queste considerazioni non devono però indurre a ritenere che le critiche di parte democratica al nazionalismo culturale siano prive di zone d'ombra. È sufficiente riproporre la domanda iniziale: perché il problema della chiusura affrontato dalle teorie democratiche si traduce in un problema di legittimità politica? Perché la questione della legittimità non può che fare riferimento a coloro sui quali il potere viene esercitato. Come nel caso del nazionalismo culturale, ci si misura con una teoria autoreferenziale che associa le questioni di legittimità a quelle dei confini. Se l'oggetto sul quale si esercita il potere è anche il presupposto della legittimazione normativa, è necessario sapere quali sono i confini che delimitano il popolo che esercita l'autolegislazione pubblica. È necessario istituire un codice giuridico che regoli l'appartenenza dei consociati a un'associazione determinata, consentendo di distinguere tra membri e non-membri, cittadini e stranieri proprio perché le dottrine autoreferenziali si impegnano nel tentativo di mostrare le basi di legittimazione democratica dello Stato moderno – e l'istituzione dei confini politici che definiscono il popolo-di-Stato è una delle più importanti modalità di esecuzione della sovranità popolare.

Il potere politico viene democraticamente organizzato quando discende dal popolo, anche se viene esercitato solo attraverso le istituzioni statali del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Non è legittimato dalla tradizione, dalla virtù o dalla genealogia, ma dalle libere scelte elettorali compiute dai cittadini. Superata la soglia del livello post-tradizionale di fondazione, la libertà politica trova attuazione nell'autolegislazione democratica che istituisce una società giusta. I singoli destinatari delle norme giuridiche devono essere perciò in grado di cogliersi, nel loro insieme, come gli autori di queste stesse norme, e ciò a condizione di specificare sia quali sono le procedure che convertono in diritto coercitivo la prassi politica dell'autodeterminazione, sia qual è il popolo in cui tutti deliberano su tutti e perciò ognuno su se stesso. Come il nazionalismo culturale, dunque, anche la teoria democratica è una teoria autoreferenziale, che deve rispondere alla questione della legittimità e alla questione del confine contemporaneamente.

La differenza è che mentre il nazionalismo culturale si affida a un principio prepolitico di legittimità, la teoria democratica propone un principio che è invece essenzialmente politico, poiché si riferisce alla volontà collettiva del popolo; questa volontà, regolata da agende e procedure, trova espressione nelle istituzioni autorizzate a prendere decisioni valide per tutti. Se però l'esercizio del potere politico è legittimato dal voto, allora il problema relativo a quale sia il popolo che dovrebbe stabilire chi ne fa parte e chi ne va escluso si ritrova catturato nel circolo infinito dell'*auto*-definizione: il *demos* non può infatti decidere esso stesso della propria composizione.¹³ Si tratta di una tesi non nuova: riprende la critica rivolta da Ivor Jennings al principio di autodeterminazione proposto a suo tempo da Woodrow Wilson per decidere dei confini tra gli Stati europei e citata in precedenza.¹⁴ La questione investe perciò il problema di “chi includere nel demo”: “quali persone possono legittimamente rivendicare l'inclusione nel demo?”.¹⁵ La teoria democratica non sembra cioè in grado di specificare una procedura politica, coerente con la propria concezione della legittimità, con la quale legittimare democraticamente confini del *demos*. Questo problema si presenta proprio perché il principio democratico di legittimità non è solo autoreferenziale, ma è anche costituzionalmente politico: presuppone che il fondamento normativo di legittimità del potere politico riposi sulla volontà collettiva espressa dal popolo.

Il problema dei confini è aggravato dal fatto che un principio autenticamente democratico è anche intrinsecamente procedurale: per articolare la loro volontà collettiva, i membri di una società democratica devono poter esprimere le rispettive opinioni e volontà individuali osservando le regole e le procedure che si sono autonomamente dati. Le procedure, di per sé, possono essere neutre e imparziali, come in uno Stato di diritto, ma in uno Stato *democratico* di diritto devono anche essere riferibili, in ultima istanza, all'*auto*-organizzarsi di una comunità giuridica. La teoria cultural-nazionalista, al contrario, non è intrinsecamente democratica o procedurale: non vi è nulla di incoerente in una teoria secondo la quale la cultura o la volontà della nazione possono essere immediatamente individuate ed espresse da un leader che distilla verso l'alto la volontà del popolo-nazione. Anche il carattere procedurale della formazione della volontà democratica è perciò autoreferenziale: quali sono le procedure politiche che articolano legittimamente la volontà del popolo è un problema che non può essere totalmente risolto interrogando la volontà popolare.

La teoria democratica della modernità, almeno nella versione canonica proposta dal contrattualismo, ha individuato un presupposto prepolitico per dare fondamento normativo tanto alla legittimità delle procedure quanto alla legittimità dei confini politici che non di discosta più di tanto da quanto proposto dalle teorie cultural-nazionaliste. La legittimità dello Stato e delle sue istituzioni deve riflettere una volontà popolare, ipotetica oppure empirica, che sia tale da precedere, sia in senso logico sia dal punto di vista temporale, l'esercizio del potere politico. Ma poiché la volontà popolare deve essere regolata da apposite procedure politiche, i teorici del contratto sociale hanno cercato di garantire un presupposto prepolitico per legittimare anche le procedure stesse. E lo hanno individuato nell'atto

¹³ F. Whelan, *Prologue: Democratic Theory and the Boundary Problem*, in J.R. Pennock – J.W. Chapman (eds), *Nomos 25: Liberal Democracy*, New York University Press, New York 1983, p. 16. Cfr. anche R. Dahl, *La democrazia e i suoi critici*, trad. it., Editori Riuniti, Roma 1990 [1989], p. 273; J. Habermas, *Lo stato democratico di diritto: nesso paradossale di principi contraddittori?*, in J. Habermas, *Tempo di passaggi*, trad. it., Feltrinelli, Milano 2004 [2001], p. 93; S. Benhabib, *I diritti degli altri*, cit., pp. 12-15; R. M. Smith, *Stories of Peoplehood*, Cambridge University Press, Cambridge 2003, p. 154 e p. 158.

¹⁴ Cfr. anche C. Offe, *'Homogeneity' and Constitutional Democracy: Coping with Identity Conflicts through Group Rights*, in “The Journal of Political Philosophy”, 8 (2/1998), p. 116: “è democraticamente impossibile per il popolo decidere o ridefinire coloro che appartengono al popolo (in quanto nettamente distinti da coloro che si tratta di ammettere all'interno di un popolo esistente)”.

¹⁵ R. Dahl, *La democrazia e i suoi critici*, cit., p. 168.

con cui individui isolati e autointeressati si trasformano in cittadini in grado di percepire collettivamente i loro interessi comuni e di istituire una società nella quale gli individui appartengono alla società così come i membri appartengono al collettivo o le parti appartengono al tutto. Perciò, il fondamento normativo originario suscettibile di legittimare le procedure destinate ad articolare la volontà popolare e i confini stessi del popolo riposa sul consenso unanime di tutte le parti che hanno contrattualmente aderito all'istituzione del corpo politico.

Naturalmente, è impossibile anche solo accennare alla sterminata lettura critica relativa alla soluzione offerta dal contrattualismo al problema della procedura legittima. È più importante, in questo contesto, limitare la discussione al problema del confine. Vi è un duplice ordine di problemi in proposito. I teorici contrattualisti hanno invariabilmente stabilito che il consenso unanime degli individui che aspirano a istituire un sistema politico sia sufficiente a legittimarne i confini. Se però il fondamento normativo originario che legittima l'esercizio del potere politico sugli individui è l'identità politica di una volontà che si autodetermina, ciò non è sufficiente. In primo luogo, la definizione dei confini civici pone un problema di esternalità: da un lato, le decisioni su coloro cui è concessa e coloro cui è negata l'appartenenza sono una delle prerogative essenziali del potere politico; dall'altro, l'esercizio di tale potere è intrinsecamente superiore sia ai membri che appartengono al collettivo sia a coloro che il confine impone di escludere.¹⁶ Questo problema di esternalità è acuito dal fatto che il contratto sociale non serve solo a stabilire i confini civili, ma anche i confini territoriali dell'area sulla quale il *demos* esercita la propria giurisdizione. Ciò significa che per legittimare i confini civici – e, per estensione, territoriali – è necessario il consenso sia di chi aspira a istituire una comunità politica sia di chi ne rimane escluso.

In secondo luogo, date le premesse della teoria contrattualista, i confini legittimi richiedono che ogni individuo acconsenta non solo alla propria inclusione o esclusione, ma anche, nel caso degli aspiranti all'appartenenza, all'inclusione dell'altro individuo disponibile. Nel caso dell'immigrazione, come ha scritto Habermas, "l'allargarsi della comunità giuridica a stranieri desiderosi di acquisire diritti d'appartenenza richiede una disciplina che risponda al reciproco interesse sia degli associati sia dei richiedenti".¹⁷ I confini non richiedono solo il consenso, ma il consenso ripetuto nel tempo. Non è possibile risolvere il problema dell'esternalità neppure sostituendo il presupposto delle politiche limitate con un sistema di riferimento costituito dall'umanità, che preveda l'estensione cosmopolitica della condizione giuridica inizialmente valida per il popolo-di-Stato. Sarebbe in questo caso necessario un contratto sociale a livello globale che stabilisca giurisdizioni politiche differenziate e la distribuzione degli individui tra le une e le altre. Il problema è che sebbene in questa prospettiva l'unanimità sia logicamente possibile, è anche, a essere benevoli, estremamente irrealistica. È immaginabile pensare che, nel caso delle procedure, sia possibile adottare all'unanimità, per esempio, la regola di maggioranza, ma è inimmaginabile pensare che sia possibile adottare lo stesso principio nel caso dei confini, ossia delle istituzioni che circoscrivono la dimensione spaziale dell'esistere umano organizzato attraverso una pluralità di giurisdizioni politiche.

Dal momento che il libero esercizio della volontà individuale non è in grado di operare come un principio normativo in grado di legittimare i confini politici, la teoria democratica si è mossa

¹⁶ A. Abizadeh, *Democratic Theory and Border Coercion*, in "Political Theory", 35(1/2008), pp. 37-65.

¹⁷ J. Habermas, *Fatti e norme*, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2013 [1992], p. 144. Cfr. anche J. Habermas, *Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto*, in J. Habermas e C. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, trad. it. Feltrinelli, Milano 1998 [1996], p. 193: "Fondare moralmente un politica d'ingresso di tipo liberale significa anche non limitare le quote d'immigrazione ai bisogni economici del paese di accoglienza, [...] ma stabilirle invece secondo criteri che risultino accettabili dal punto di vista di tutti gli interessati".

prevalentemente nel solco tracciato da Michael Walzer. Quando parliamo di appartenenza e di immigrazione, scrive Walzer, “pensiamo a un gruppo già consolidato e a una popolazione stabile, e così non vediamo la prima e la più importante delle questioni distributive: come si costituisce questo gruppo?”. La domanda sembra suggerire una apertura problematica, smentita però dalla conclusione: “non sto domandando come si è costituito; non m’interessano le origini storiche dei vari gruppi ma le decisioni che prendono, ora su quello che è e sarà il loro gruppo”.¹⁸ Nel momento stesso in cui domanda alla fattualità degli eventi la questione di spiegare come debba essere composta la totalità delle persone impegnate a regolare giuridicamente la loro convivenza, Walzer coglie due risultati in un colpo solo. Da un lato sposta la questione della costituzione del popolo al di là di ogni questione di legittimità e dall’altro trasforma l’immigrazione, piuttosto che il popolo, nel fenomeno politicamente controverso. Il risultato è che la discussione dell’appartenenza politica si afferma sullo sfondo di un popolo che esercita la propria libertà entro i confini di un territorio politico chiaramente delimitato e sostanzialmente precostituito. Anche nella teoria democratica, la soluzione prevalente si è perciò generalmente ispirata a una sorta di nazionalismo metodologico: è la nazione intesa in senso pre-politico a costituire il *demos* in senso proprio e i confini del popolo dovrebbero coincidere con i confini della nazione,¹⁹ per cui è l’*ethnos* a definire il *demos*. Oppure a considerare l’esistenza di una comunità politica delimitata da uno Stato territoriale come un dato fattuale che non richiede alcuna giustificazione poiché rinvia alle contingenze della storia.²⁰

3) Il popolo-procedura

Si tratta allora di interrogarsi sulle ragioni che hanno portato la teoria politica *mainstream* a considerare la tesi del *demos* “confinato” come una sorta di trascendentale implicito, quasi fosse la circostanza di *default* che non è possibile mettere in discussione. Probabilmente, ciò dipende dal condizionamento profondo e duraturo esercitato da un’immagine fuorviante della fonte e della natura del potere politico. Si tratta di un’immagine fortemente radicata nella storia della teoria democratica e che continua a esercitare un persistente influenza. Nella prospettiva contrattualista tradizionale, almeno in quella di Locke, gli individui – che vivono in una condizione di libertà e uguaglianza sono governati da una legge razionale che impedisce loro di nuocersi a vicenda e di considerarsi subordinati o sovraordinati gerarchicamente agli altri – detengono una sorta di potere “sovrano” al cui esercizio rinunciano per evitare che la parzialità e la passionalità degli uomini in quanto giudici naturali possa trasformare lo stato di natura in stato di guerra. A questa finzione è stato facile opporre che non vi è esercizio del potere politico che non sia organizzato e tutelata da una costituzione (o da ciò che le equivale) e dalle istituzioni che ne sono la concreta articolazione. La volontà democratica collettiva è sempre essa stessa il *risultato* di procedure e processi politici che, anche dal versante di *input* rappresentano cioè le porte d’ingresso attraverso le quali il potere sociale degli interessi organizzati penetra nel processo legislativo, dal versante di *output* risultano esse stesse, almeno in parte, una conseguenza delle iniziative politiche assunte dallo Stato.

¹⁸ M. Walzer, *Sfere di giustizia*, trad. it., Feltrinelli, Milano 1987 [1983], p. 41.

¹⁹ M. Walzer, *ivi*; D. Miller, *On Nationality*, cit., pp. 99-100.

²⁰ “Il decidersi volontario per una prassi costituente è una finzione giusnaturalistica: nel mondo reale dipende sempre dalla casualità storica e dalla fattualità degli eventi stabilire a chi tocca il potere di tracciare i confini della comunità politica. In linea di massima ciò dipende dall’esito naturalistico di conflitti violenti, di guerre esterne e di guerre civili” (J. Habermas, *Lo stato-nazione europeo. Passato e futuro della sovranità e della cittadinanza*, in Id., *L’inclusione dell’altro*, trad. it., Feltrinelli, Milano 1998 [1996], p. 129).

Tenendo fissa sullo sfondo la finzione di un potere “sovrano” che esiste in maniera prepolitica, la teoria democratica impostata in senso normativo può così arrivare a concludere che il potere politico è legittimo solo quando discende da una volontà prepolitica collettiva. Si tratta in realtà di un vero e proprio fraintendimento essenzialistico, poiché qualunque sia la forma che assume l’articolazione democratica della volontà collettiva, essa presuppone procedure e istituzioni politiche che possiedono una forza strutturante e plasmante rispetto alle modalità con le quali si esercita. Non esiste, in sostanza, un soggetto democratico capace di agire già a livello prepolitico, poiché non potrebbe acquisire la libertà di farlo senza partecipare a istituzioni già di per sé democratiche. Naturalmente, all’origine di questo fraintendimento vi è un motivo del tutto giustificato, e cioè che – come si è già osservato – nessun principio normativo può essere considerato legittimo solo perché dispone, di fatto, della capacità di produrre le norme vincolanti per tutti perché, come ogni altro prodotto dell’attività umana, non può essere immunizzato da chi lo critica. Da questo principio non consegue però che sia necessario reperire un presupposto *pre*-politico capace di conferire forza legittimante all’esercizio del potere politico; su tratta soltanto delle ragioni in grado di spiegare *perché* possa essere considerato valido ai fini della legittimazione dell’ordine democratico.

Una volta preso atto che la forza imperativa delle istituzioni e degli ordinamenti di potere non può né richiede di essere legittimata come se fosse il vertice in cui si concentra un retaggio preconstituito, i problemi del potere politico e della sua legittimità democratica possono assumere un diverso profilo. Invece di muovere dalla *finzione* di un contratto sociale originario e compiere i passi necessari per chiarire in che modo sia possibile costruire un potere politico legittimo su basi prepolitiche, diviene possibile capovolgere la prospettiva e verificare le credenziali di legittimità di una volontà politica *già esistente* che si impegna a realizzare finalità collettive. Invece di appellarsi alla nazione, alla volontà individuale o all’umanità nel suo insieme, diviene possibile concepire la democrazia come l’esercizio amministrativo del potere in modo proceduralmente conforme alla volontà popolare e secondo norme che assicurano l’eguaglianza e la libertà di coloro su cui il potere viene esercitato attraverso pratiche politiche partecipative di espressione, contestazione e giustificazione discorsiva. La democrazia rappresenta un tentativo di sostituire i rapporti di forza, coercizione o dominio con relazioni disponibili ad accettare forme di compromesso che, nella misura in cui si realizzano sotto eque condizioni di trattativa, devono poter essere accettate in linea di principio da tutte le parti in causa, anche eventualmente per ragioni di tipo diverso.²¹ Perciò, la risposta alla domanda sul perché il *fatto* che il potere politico sia l’espressione della “volontà popolare” e sia tale da legittimarne l’esercizio potrebbe suonare così: perché (e nella misura in cui) questo tipo di legittimazione serve a garantire la *libertà* e l’*eguaglianza* di coloro sui quali il potere viene esercitato. E *questa* stessa giustificazione impone vincoli normativi che sono costitutivi delle procedure e dei processi necessari per articolare una volontà democratica quale matrice di legittimazione del potere.

Diversamente dall’autorappresentazione pattizia della modernità proposta dal contrattualismo giusnaturalistico, questa concezione non presuppone un soggetto prepolitico preconstituito. Il principio di legittimità democratica, e il “popolo” a cui esso si riferisce, vengono concepiti piuttosto in senso intersoggettivo. La legittimità democratica, come ha suggerito Habermas,²² non è localizzata in un’entità collettiva prepoliticamente costituita, “non si personifica più in un’assemblea visivamente identificabile

²¹ J. Cohen, *Deliberation and Democratic Legitimacy*, in A. Hamlin – P. Pettit (eds), *The Good Polity*, Basil Blackwell, Oxford 1989, pp. 17-34; J. Habermas, *Fatti e norme*, cit. in part. il cap. 7, pp. 322-368.

²² J. Habermas, *Sovranità popolare come procedura. Un concetto normativo di sfera pubblica*, in Id., *Morale, diritto, politica*, trad. it. a cura di L. Ceppa, Torino Einaudi 1992, pp. 81-103.

di cittadini autonomi”, ma si ritira nei circuiti procedurali delle consultazioni e decisioni ragionevolmente strutturate.²³ Questo non significa dissolvere il significato di “popolo” in una rete anonima di regole impersonali, poiché la teoria democratica, oltre che procedurale, è anche autoreferenziale: presuppone soggettività politiche capaci di prendere attivamente parte a una prassi comune. Significa invece che il *demos*, inteso in senso regolativo, non è un corpo collettivo che esiste al singolare, quasi fosse un macrosoggetto capace di volere e di decidere. Il “popolo”, tranne quando parla nel momento costituente in cui gli ordinamenti vengono creati e rappresenta il Tutto cui spetta il potere sovrano, non è che la somma delle parti che lo costituiscono e che esprimono interessi diversi e conflittuali la cui composizione, sempre provvisoria, va affidata alle procedure preposte a questo scopo. Nessun complesso effettivo di processi e di procedure potrà mai essere pienamente all'altezza degli ideali che sono costitutivi dell'autogoverno democratico; spetta alla fantasia istituzionale scegliere volta per volta quelli che possono meglio corrispondere alla volontà legittima derivante dall'autolegislazione presuntivamente ragionevole di cittadini politicamente autonomi. Il *demos* della teoria democratica normativa esclude preventivamente ogni eventualità che un determinato assetto istituzionale possa esaurire le aspirazioni normative della legittimità democratica, che devono poter sempre essere nuovamente demandate al confronto pubblico e argomentativo.

La tesi secondo cui “il popolo è un’aspirazione, non un dato di fatto” presenta tra l’altro rilevanti implicazioni per almeno tre aree del recente dibattito teorico sulla legittimità del diritto internazionale: i diritti territoriali degli Stati (inclusa la giurisdizione sulle risorse naturali e sull’immigrazione), il diritto democratico di controllare le frontiere e regolare unilateralmente l’appartenenza e la desiderabilità della democrazia cosmopolitica. Ora, quasi tutte le concezioni dei diritti territoriali – inclusa la concezione basata sulla legittimità proposta recentemente da Anna Stilz²⁴ – giustificano i diritti di giurisdizione territoriale in riferimento ai membri di un collettivo concreto, capace di organizzare spazi politicamente qualificati in grado di distinguere tramite confini precisi l’interno dall’esterno e di definire l’estensione della sua sovranità. Al contrario, la concezione procedurale di popolo implica che la legittimità democratica dei diritti territoriali richieda di affrontare democraticamente anche le rivendicazioni degli estranei. Inoltre, sebbene gran parte delle teorie correnti assumano che le comunità democratiche hanno il diritto unilaterale di regolamentare la loro appartenenza, la concezione procedurale implica il contrario. Infine, offre sostegno significativo a un modello cosmopolitico di democrazia mirato alla formazione di organismi legislativi ed esecutivi transnazionali, a livello regionale e globale, operanti secondo i principi fondamentali del diritto democratico.²⁵

Tuttavia, non vi è nulla in tutto ciò che spinga a sacrificare la storia e la prassi della democrazia, che si sono finora incentrate sull’idea di un luogo fisico, come la *polis*, la comunità o la nazione: i presupposti spaziali della politica moderna, che trovavano espressione in una cartografia del potere distribuita ordinatamente in spazi contigui e distinti da confini rigidi e certi, possono (e devono) essere ridiscussi, ma le ragioni che hanno storicamente determinato le grandi partizioni dello spazio politico e le loro articolazioni istituzionali in comunità politiche differenziate con confini territoriali e civili regolamentati non hanno affatto perso ogni significato.²⁶ Il fatto che il *demos* non sia una datità naturalisticamente precostituita, ma un *telos* da raggiungere, oppure un “universale vuoto” che viene

²³ J. Habermas, *Fatti e norme*, cit., p. 155.

²⁴ A. Stilz, *Territorial Sovereignty. A Philosophical Exploration*, Oxford University Press, Oxford 2019.

²⁵ D. Held, *Democrazia e ordine globale. Dallo stato moderno al governo cosmopolitico*, trad. it., Asterios, Trieste 1999 [1995].

²⁶ A. Abizadeh, *Democratic Theory and Border Coercion*, cit., pp. 49-53.

occupato e risignificato nella lotta per l'egemonia tra le diverse forze che si combattono democraticamente,²⁷ non risolve la questione relativa al come e al dove i confini dovrebbero essere tracciati, né implica che la sola comunità democratica legittima sia quella che include tutta l'umanità. Il principio democratico di legittimazione impone che le leggi demandate a garantirne l'applicazione siano l'esito di processi politici che offrano anche a coloro che ne sono assoggettati l'opportunità di avere voce in materia. Per essere democraticamente legittimi, i regimi di controllo dei confini devono essere perciò democraticamente giustificati a tutti coloro che ne sono soggetti.

La teoria democratica non offre quindi una risposta univoca e incontestabile alla domanda: chi è il popolo? L'appello alle condizioni costitutive dell'autogoverno democratico in chiave di norme e procedure non può rispondere in modo definitivo: il significato delle condizioni costitutive dell'autogoverno democratico deve essere interpretato in modo riflessivo tramite le effettive procedure richieste dall'autogoverno democratico stesso. Nella dimensione costituzionalistica che è propria delle democrazie liberali, popolo è sinonimo di "tutti i cittadini", di tutti i membri del gruppo giuridicamente autorizzati a dire "noi"; è un insieme di individui uniti da rapporti che si fondano su un equilibrio precario e dinamico perché divisi da tensioni e contraddizioni che non sempre è possibile distillare verso l'alto in nome di un Bene superiore. Il popolo non può che configurarsi come un processo in corso, una politica emergente, il risultato di un'interazione dinamica tra sfide esterne, risposte interne e pratiche di cittadinanza, che si svolge in contesto nel quale decisioni, omissioni, progetti, crisi e effetti indesiderati si intrecciano gli uni con gli altri e che non si lasciano confinare entro il perimetro dello Stato nazionale. Il popolo è tanto ciò che esiste quanto ciò che può sorgere.

²⁷ E. Laclau, *La struttura, la storia, il politico*, in J. Butler – E. Laclau – S. Žižek, *Dialoghi sulla Sinistra. Contingenza, egemonia, universalità*, trad. it., a cura e con una Prefazione all'edizione italiana di L. Bazzicalupo, Laterza Roma-Bari 2010 [2000], p. 209.